



Comune di Capua

Prot: 2672

Data & Ora: 07/02/2019 16:54



CITTÀ DI CAPUA

- Provincia di Caserta -

Ordinanza n° 02 del 07.02.2019

OGGETTO: *Censimento obbligatorio materiali contenenti amianto (MCA).*
Formazione e/o aggiornamento mappatura amianto ex DM 18 Marzo 2003 n°101

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che il DM 18 Marzo 2003 n°101 delegava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 2/0 della Legge 23 Marzo 2001 n°93;
- che con nota prot. n°706894 del 26/10/2017 la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema invitava ad effettuare e/o aggiornare il censimento/mappatura dei siti pubblici e privati interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio comunale;
- che a tal proposito veniva trasmesse le schede di rilevazione/auto notifica, predisposte dal ARPA Campania, da compilare e firmare dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e trasmettere entro il 30 Aprile 2018 alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema;

VISTO

- l'art. 10 comma 1 della L. n°257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", la quale prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il DM Sanità 06/09/94 redante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della L. n°257/92 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- i piani regionali di cui all'art. 10 della L.n257/92 prevedevano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva per blocchi di appartamenti;
- il comma 5 dell'art.12 della L. n°257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l'art.12 del DPR 08/08/94 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti,

CONSIDERATO

- che nel territorio del Comune di Capua non è mai stato avviato alcun censimento dei manufatti contenente amianto;
- che risulta necessario provvedere alla formazione della mappatura degli stessi manufatti;
- che la Parte Quarta del DLgs n°152/2006 impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che questo Comune intende dotarsi di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti interventi;
- che il censimento, ai sensi del comma 2 art.12 del DPR 08/08/94 ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti
- che, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa insicurezza dell'intero sito al fine di evitare dispersione

di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTI

- la L. n°257/92 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”;
- il DM 06/09/94 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della L. n°257/92;
- il DPR 08/08/94 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”
- il DLgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI

gli artt. 50 e 54 del Dlgs n°267/2000

ORDINA

- ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legai rappresentanti di unità produttive

di provvedere entro il termine perentorio del 31/03/2019

1. a **compilare** l’allegata SCHEDA DI AUTONOTIFICA (O DI RILEVAZIONE) per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale dell’Ente (www.comunedicapua.it)
2. a **porre in essere**, se del caso, le azioni e/o gli interventi previsti dal DM 06/06/94, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

AVVERTE

che hanno l’obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante Ordinanze, diffide o segnalazioni;
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale, è prevista la **sanzione amministrativa da € 2.582,20 a € 5.164,57** ai sensi della L. n°257/92, art. 15 comma 4;
- che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p.

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale, nonché la diffusione a mezzo stampa;
- 2) la trasmissione di copia della presente a:
 - a. Prefettura di Caserta
 - b. Dipartimento di Prevenzione ASL Caserta
 - c. ARPA Campania
 - d. Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - UOD 06 Bonifiche
 - e. Provincia di Caserta – Settore Ambiente
 - f. Comando Carabinieri di Capua
 - g. Comando di Polizia Municipale

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60gg, il ricorso presso il TAR Campania ed, entro 120gg ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio Ecologia Comunale negli orari di apertura al pubblico.


Il Commissario Straordinario
Giuliana Ilaria Tortelli